

# Regolamento del Consiglio per la Cooperazione Internazionale, Solidarietà e Accoglienza – Città di Genova

Approvato con deliberazione C.C. n. 48 del 08/09/2015 In vigore dal 9 ottobre 2015

#### Comune di Genova



# Regolamento del Consiglio per la Cooperazione internazionale, solidarietà e accoglienza - Città di Genova

#### Art. 1 Principi e finalità

Il Comune di Genova, nell'ambito ed al fine della valorizzazione e dello sviluppo degli organismi di partecipazione, di consultazione e di collaborazione con il capitale umano, sociale, economico e finanziario della Città, istituisce il "Consiglio per la Cooperazione Internazionale, solidarietà e accoglienza - Città di Genova" (di seguito Consiglio CISA).

Il Consiglio CISA costituisce uno strumento di consultazione al fine di stimolare il confronto e la cooperazione tra le istituzioni e le forze della società civile e del Terzo Settore sulle politiche di solidarietà internazionale, cooperazione decentrata e accoglienza, per la realizzazione degli obiettivi di cui alla <u>Legge n. 125</u> **del 28/8/2014** e delle "Linee guida della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri sulla cooperazione decentrata" (approvate dal Comitato Direzionale con delibera n. 9 del 15/3/2010) in attuazione di programmi e progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, a favore dello sviluppo sostenibile, per la promozione e la salvaguardia della pace, della giustizia e dei diritti umani.

Il Consiglio CISA si ispira ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, nei Trattati europei, specificamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Il Consiglio CISA condivide e sostiene la Cooperazione Internazionale allo sviluppo quale parte integrante della politica estera italiana, promuovendo gli strumenti previsti dalla Cooperazione decentrata attraverso la partecipazione di tutti gli enti, persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità e la missione del presente regolamento, nel rispetto della normativa statale in materia.

Il Consiglio CISA promuove le relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate su criteri di interdipendenza e partenariato. Riconosce la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e collettiva. In conformità con i programmi della Unione Europea ed internazionali, condivide gli "Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)" definiti in sede ONU.

Il Consiglio CISA promuove il potenziamento di un tessuto di partecipazione e di sensibilizzazione condivisa da parte delle diverse realtà pubbliche, private, dell'associazionismo e del volontariato presenti nella Città di Genova, coinvolgendo le Organizzazioni delle comunità locali di immigrati per realizzare, sia nei Paesi di origine sia nel nostro territorio, azioni di sostegno ai processi di emancipazione e di inserimento sociale puntando alla piena integrazione.

Il Consiglio CISA nell'organizzare e nel valorizzare iniziative d'informazione, di coordinamento, consultive e propositive, promuove e partecipa:

- a. al coordinamento delle iniziative locali con Enti Locali, Regioni, Ministero Affari Esteri e altri partner governativi al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse, l'attuazione dei programmi e l'efficacia degli interventi;
- b. alla valorizzazione della vocazione internazionale di Genova quale "Porta Solidale del Mediterraneo", "Città delle persone tra mondializzazione e dialogo interculturale", meta mondiale del dialogo multiculturale;
- c. alla creazione di strumenti di intervento e di pari opportunità per l'accesso ai diritti fondamentali dell'esistenza per ogni persona e popolazione, secondo i principi dell'auto sviluppo e dell'autodeterminazione:
- d. all'azione propositiva della Città in linea con i principi della Cooperazione con i Paesi Partner a livello nazionale e internazionale, attuando i principi del decentramento quale strumento garante della più alta inclusione sociale:
- e. ad un contesto di massima trasparenza attraverso impulsi culturali positivi, stimolando la partecipazione cittadina, valorizzando metodologie e risultati.

# Art. 2 Composizione del Consiglio per la Cooperazione internazionale, solidarietà e accoglienza

Possono far parte del Consiglio CISA, previa richiesta di adesione, tutti i soggetti della cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 26 della <u>L. n° 125 del 28/08/2014</u>, che abbiano sede operativa nel Comune di Genova e che siano attivi da almeno un anno nei settori della solidarietà e della cooperazione internazionale per lo sviluppo, di seguito richiamati:

- organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
- organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
- le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;
- le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui <u>alla legge 11 agosto 1991, n. 266,</u> e le associazioni di promozione sociale di cui alla <u>legge 7 dicembre 2000, n. 383,</u> qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;
- le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

#### Art. 3

#### Organi del Consiglio per la Cooperazione Internazionale, solidarietà e accoglienza

Sono organi del Consiglio CISA:

- il Presidente:
- l'Assemblea;
- il Comitato permanente.

#### Art. 4 Presidente

Ai fini della costituzione, il Presidente del Consiglio CISA è nominato dal Sindaco. A regime, il Presidente è eletto dal Comitato Permanente di cui al successivo articolo 7. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a. rappresenta il Consiglio;
- b. convoca e presiede il Comitato permanente;
- c. cura la tenuta degli atti deliberativi;
- d. predispone la Conferenza annuale Programmatica, di concerto con il Sindaco;
- e. coordina le relazioni tra Consiglio e Amministrazione Comunale.
- f. pubblicizza, di concerto con l'assemblea, le attività del Consiglio Cisa, l'individuazione e i rapporti con i soggetti portatori di interesse rispetto alle tematiche affrontate dal Consiglio stesso.

#### Art.5 Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni che aderiscono al Consiglio CISA ai sensi dell'Art. 2.

Ogni Organizzazione è rappresentata dal proprio legale rappresentante o da un suo delegato.

Ogni Organizzazione può a sua volta farsi rappresentare in Assemblea da un'altra aderente: in tal caso, questa non può avere più di una delega.

#### L'Assemblea:

- a. elegge il Comitato Permanente;
- b. definisce le linee generali e le strategie di intervento;
- c. esamina i documenti e i progetti predisposti dal Comitato Permanente;
- d. adotta il regolamento operativo del Consiglio CISA e le eventuali modifiche.

#### Art. 6 Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno, su convocazione del Comitato permanente, e in sessione straordinaria quando la Civica Amministrazione o il Comitato stesso lo ritengano necessario, ovvero quando ne facciano richiesta motivata almeno un quarto dei membri del Consiglio CISA.

La seduta annuale dell'Assemblea è presieduta dal Sindaco di Genova.

La sessione ordinaria dell'Assemblea si configurerà come "Conferenza annuale", specificamente diretta alla rendicontazione programmatica, definizione di strategie, priorità e obiettivi delle politiche di cooperazione della città di Genova.

La convocazione dovrà essere comunicata almeno quindici giorni prima e dovrà essere accompagnata dall'ordine del giorno e da tutta la documentazione necessaria, anche per via elettronica.

L'Assemblea è validamente costituita in sessione con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà più uno dei suoi membri e di almeno un terzo nelle convocazioni successive e delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni risoluzione sarà adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e a maggioranza relativa nel caso di presentazione di documenti contrapposti.

Ogni membro ha diritto ad un voto.

L'organizzazione assente a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decade.

### Art. 7 Comitato Permanente

Il Comitato permanente costituisce l'organo operativo del Consiglio CISA, di cui coordina l'attività. A tal fine, si avvale del supporto operativo dei competenti uffici della Civica Amministrazione.

Il Comitato è composto da 15 membri, eletti dall'Assemblea garantendo la rappresentanza delle diverse entità: all'interno del Comitato, saranno eletti due membri in rappresentanza della Civica Amministrazione designati dal Consiglio comunale fra i suoi componenti nel rispetto della rappresentatività delle minoranze. Ogni membro può indicare, con delega scritta, un solo nominativo della stessa organizzazione che lo potrà sostituire nel periodo del mandato a non più di due riunioni l'anno.

Il Comitato dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Comitato, al proprio interno, elegge il Presidente e designa un Segretario.

### Art. 8 Funzioni del Comitato Permanente

Il Comitato esercita le seguenti funzioni:

- a. coordina l'attività dell'Assemblea e ne convoca le riunioni;
- b. collabora con il Presidente nel coordinamento delle relazioni tra il Consiglio e la Civica Amministrazione;

- c. istruisce le richieste di nuove adesioni al Consiglio;
- **d.** esprime pareri obbligatori non vincolanti su richiesta del Comune, nelle materie previste dal presente regolamento;
- e. studia la fenomenologia della Cooperazione Internazionale e il coinvolgimento della Città al riguardo; verifica lo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia e i loro aggiornamenti;
- f. svolge attività di relazioni e di networking, in particolare con la Rete "REL Regione Enti Locali", con l'Osservatorio Interregionale Cooperazione allo Sviluppo, il Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, gli Organismi Europei, le Nazioni Unite, l'UNDP, l'UNHCR e altri Enti;
- g. collabora, per quanto previsto dalla Conferenza Stato Regioni, sulle questioni delle persone richiedenti asilo e protezione internazionale; sulle politiche di accoglienza e di transito migratorio nella Città.

### Art. 9 Riunioni del Comitato Permanente

Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà più uno dei suoi membri e di almeno un terzo nelle convocazioni successive.

Il Comitato si riunisce ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.

La convocazione dovrà avvenire con almeno cinque giorni di preavviso e con allegato l'ordine del giorno, anche per via elettronica. Il membro del Comitato che risulti assente a tre riunioni consecutive decade dalla carica ed è sostituito dal primo dei non eletti.

## Art.10 Coordinamento con gli Uffici comunali

Il Presidente del Consiglio CISA, con la collaborazione del Comitato Permanente, svolge il ruolo di coordinamento tra il Consiglio CISA e la Civica Amministrazione: il Presidente e il Comitato Permanente potranno avvalersi del supporto degli uffici comunali dedicati, anche per assicurare la migliore comunicazione delle attività del Consiglio CISA e le relazioni con l'esterno.

#### Art 11 Norme finali

Il Consiglio CISA potrà avvalersi di sezioni tematiche denominate "Gruppi di lavoro", istituiti dal Comitato permanente, ogni qualvolta decida di organizzare i propri lavori non in seduta plenaria.

Tutte le cariche sopra richiamate sono a titolo gratuito.